



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 9 LEGISLATURA N. X

DE/PN/PSS Oggetto: Criteri e modalità di gestione delle Aree di Rispetto
 0 NC istituite ai sensi dell'articolo 10 bis della L.R.
 7/95 e s.m.i. Revoca della D.G.R. n. 1308 del
 Prot. Segr. 03/10/2011
 749

Venerdì 7 agosto 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata d'urgenza.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.
 Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Moreno Pieroni.
 La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Criteri e modalità di gestione delle Aree di Rispetto istituite ai sensi dell'articolo 10 bis della L.R. 7/95 e s.m. i. Revoca della D.G.R. n. 1308 del 03/10/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Caccia dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia che contiene il parere favorevole, e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio politiche Sociali e Sport;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità di gestione delle Aree di Rispetto, istituite ai sensi dell'articolo 10 bis della L.R. 7/95 e ss.mm.ii., così come da allegato A parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- di stabilire che i criteri e le modalità deliberati con il presente atto sono, in via sperimentale, applicabili per un periodo massimo di tre anni;
- di revocare la D.G.R. n. 1308 del 03/10/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Legge Regionale 15 luglio 2011, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

MOTIVAZIONE

La Legge Regionale 18 luglio 2011, n. 15, concernente modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", con l'art. 11 inserisce nella legge regionale 7/95 l'articolo 10 bis (Aree di rispetto).

Il citato articolo stabilisce che le Aree di Rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all'incremento della fauna selvatica stanziale, nonché all'adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento.

Queste Aree, rappresentano dei veri e propri Istituti faunistici, istituite all'interno del territorio gestito dagli Ambiti Territoriali di Caccia e destinate ad incrementare le presenze faunistiche della piccola fauna stanziale di interesse venatorio delle seguenti specie: Fagiano, Starna, Coturnice e Lepre.

La finalità principale delle Aree di Rispetto è quella di consentire l'insediamento di nuclei di piccola fauna stanziale sopra elencata e, ciò, può essere realizzato creando modelli applicativi modulati sulle dimensioni delle zone e sulle tecniche gestionali. Si indicano di seguito vari esempi di modelli gestionali:

- Aree di Rispetto di dimensioni limitate per favorire l'irradiazione naturale della fauna, anche proveniente dalle Z.R.C., immessa a scopo di ripopolamento;
- Aree di Rispetto di maggiori estensioni dove, con l'eventuale impiego di recinti a cielo aperto per l'ambientamento di soggetti di qualità, si possano ottenere, se non vere popolazioni, almeno nuclei ambientati capaci di soddisfare in pieno le esigenze del mondo venatorio. Per questi esemplari ambientati si possono prevedere piani di prelievo, per mezzo di catture, e successive re-immissioni nel territorio a caccia programmata o in Zone di Ripopolamento e Cattura;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le Aree di Rispetto quindi, per la loro plasticità gestionale, possono essere utilizzate sia come fasi propedeutiche per la istituzione di nuove Zone di Ripopolamento e Cattura, sia come fase di "declassamento" di Z.R.C. improduttive.

Nelle Aree di Rispetto gli ATC possono stabilire il divieto di caccia nei confronti di una o più specie, determinare particolari limitazioni al prelievo o all'esercizio di attività cinofila, secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 1308 del 03.10.2011 ha deliberato i criteri e le modalità di gestione delle Aree di Rispetto che a distanza di qualche anno di applicazione ha evidenziato la necessità di alcune necessarie modifiche condivise anche dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dalle Associazioni Venatorie.

Si rende necessario, pertanto, la ridefinizione dei criteri e delle modalità finalizzati al buon esito gestionale delle Aree di Rispetto.

Nelle Aree di Rispetto dovranno essere prese tutte le misure necessarie per tutelare la fauna stanziale oggetto di divieto caccia mediante specifici piani/programmi di gestione che dovranno essere presentati alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno nel rispetto di quanto indicato dall'art. 19 della L.r. n. 7/95. Pertanto gli A.T.C., all'interno delle suddette Aree, possono stabilire il divieto dell'esercizio venatorio, in una o in tutte le sue forme, nei confronti di una o più specie; le stesse cessano qualora vengano meno le condizioni che ne hanno motivato la costituzione. Il divieto di caccia non può essere esteso a tutte le specie di fauna stanziale presenti in un'Area di Rispetto.

Gli ATC, per la fauna stanziale, possono prevedere altresì limitazioni di prelievo subordinato alla redazione di piani di abbattimento. Le data di apertura e di chiusura, così come stabilite dal Calendario venatorio della stagione di riferimento, possono essere rispettivamente posticipate e anticipate in relazione ai piani di gestione della specie, o delle specie, oggetto di tutela. L'accesso è consentito a tutti gli iscritti nell'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nei piani di gestione.

Resta intesa la possibilità di intervenire ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/95 per il controllo delle specie in sovrannumero e per ogni altra evenienza stabilita dalla norma.

Nelle Aree di Rispetto, analogamente a quanto avviene nelle altre Regioni italiane, è consentita la cattura di fauna selvatica stanziale ai soli fini del ripopolamento.

L'attività cinofila, all'interno delle suddette aree, potrà essere consentita nei periodi indicati dal calendario venatorio e da eventuali ed ulteriori provvedimenti regionali.

La plasticità gestionale di tali istituti determina contemporaneamente l'esigenza di associare una durata degli stessi non superiore a tre anni dalla data della loro istituzione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I confini perimetrali dovranno essere delimitati da tabelle aventi le seguenti caratteristiche: dimensioni tabella (lunghezza x altezza) cm. 30 x 25, colore di fondo - giallo, testo "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS", colore del testo - nero.

Gli ATC hanno l'obbligo di dare la massima diffusione delle misure adottate per ogni Area di Rispetto.

Considerata l'eterogeneità dei territori sottoposti a caccia programmata si ritiene, infine, di delimitare in massimo tre anni una sua attuazione in via sperimentale.

I criteri e le modalità sopradescritti sono contenuti nell'allegato A parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Al fine di assicurare una puntuale applicazione dei criteri si ritiene infine di revocare la D.G.R. n. 1308 del 03/10/2011.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

- di approvare i criteri e le modalità di gestione delle Aree di Rispetto, istituite ai sensi dell'articolo 10 bis della L.R. 7/95 e ss.mm.ii., così come da allegato A parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- di stabilire che i criteri e le modalità deliberati con il presente atto sono, in via sperimentale, applicabili per un periodo massimo di tre anni;
- di revocare la D.G.R. n. 1308 del 03/10/2011.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ursino Meconi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE
(Urgio Meconi)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 1 pagine di allegato quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Elisa Mordani)



ALLEGATO A

Criteria e modalità di gestione delle Aree di Rispetto, istituite ai sensi dell'articolo 10 bis della L.R. 7/95 e ss.mm.ii.

- Gli Ambiti Territoriali di Caccia (in seguito ATC) comunicano alla Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, la planimetria scala 1:10.000 riportante i confini dell'Area di Rispetto ed il programma di gestione contenente i periodi, le limitazioni, le specie e tutte le misure necessarie per tutelare la fauna stanziale oggetto di divieto caccia.
- Gli ATC nelle Aree di Rispetto, possono vietare l'esercizio venatorio, in una o in tutte le sue forme, nei confronti di una o più specie.
- Gli ATC, per la fauna stanziale, possono prevedere altresì particolari limitazioni al prelievo indicate nei piani di gestione. Le data di apertura e di chiusura, così come stabilite dal Calendario venatorio della stagione di riferimento, possono essere rispettivamente posticipate e anticipate dall'ATC in relazione ai piani di gestione della specie, o delle specie, oggetto di tutela.
- L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti nell'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel piano di gestione.
- Sono consentiti gli interventi di controllo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/95 e ss.mm.ii.
- Il divieto di caccia non può essere esteso a tutte le specie di fauna stanziale presenti in un'Area di Rispetto.
- E' consentita la cattura di fauna selvatica stanziale ai soli fini del ripopolamento.
- Gli ATC possono consentire l'attività cinofila nei periodi indicati dal calendario venatorio e da eventuali ed ulteriori provvedimenti regionali.
- Le Aree di Rispetto cessano qualora vengano meno le condizioni che ne hanno motivato la costituzione.
- Le Aree di Rispetto hanno una durata massima di tre anni dalla data della loro istituzione.
- I confini perimetrali dovranno essere delimitati da tabelle aventi le seguenti caratteristiche: dimensioni tabella (lunghezza per altezza) cm. 30x25, colore di fondo – giallo, testo "Area di Rispetto-Caccia regolamentata - L.R. n. 7/95 art. 10 bis", colore del testo nero.
- Gli ATC hanno l'obbligo di dare la massima diffusione delle misure adottate per ogni Area di Rispetto.